

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TRA LA
REGIONE UMBRIA E LA REGIONE MARCHE**

In data 7 febbraio 2014, alle ore 10.30, la Presidente della Regione Umbria, con nota PEC (prot. n. 0006258-2014-U del 16.01.2014), ha indetto, presso gli uffici dell'Assessorato alla "Tutela della Salute, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Sicurezza Alimentare" della Regione Umbria (via Mario Angeloni n. 61 - Perugia), la Conferenza di Servizi tra la Regione Umbria e la Regione Marche, al fine di assumere decisioni comuni con la Regione Marche, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo tra le suddette Regioni concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito denominato "Accordo"), ratificato con la l.r. Umbria n. 28 del 20 novembre 2013 e la l.r. Marche n. 40 del 25 novembre 2013.

Partecipano alla Conferenza:

- per la Regione Umbria: l'Assessore (delegato) Stefano Vinti, assistito dal Direttore regionale alla Salute e Coesione sociale, Emilio Duca, e dalle dirigenti Maria Donata Giaimo e Maria Trani
- per la Regione Marche: l'Assessore (delegato) Paola Giorgi, che interviene attraverso WEB client - videoconferenza, assistita dai dirigenti Paolo Pierucci e Daniela Del Bello.

nonché, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Lilli, il Direttore Generale Silvano Severini, il Direttore sanitario veterinario Telemaco Cenci ed il Direttore amministrativo Vinicio Zarletti.

Verbalizza: Alessandra Conti.

La Conferenza è stata indetta con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Direttiva all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;*
- 2) *Obiettivi anno 2014;*

- 3) *Rilievi formulati dal Ministero della Salute in ordine alla l.r. Umbria 20 novembre 2013, n. 28 concernente: "Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche";*
- 4) *Varie ed eventuali.*

1) Relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno, a seguito di un esame delle problematiche ed in particolare di quella relativa alla composizione delle commissioni d'esame, si ritiene di rinviare l'approvazione della direttiva sulle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di attivarsi con il Ministero per sollecitare la creazione di un elenco nazionale nominativo specifico tenuto conto delle peculiarità degli Istituti Zooprofilattici, finalizzato alla costituzione delle commissioni di concorso e di chiedere l'individuazione di una disciplina transitoria, nonché l'autorizzazione al relativo utilizzo per consentire all'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche l'attivazione delle procedure di concorso particolarmente urgenti.

2) Si passa a esaminare il punto 2) dell'ordine del giorno: **"Obiettivi anno 2014"**:

Si richiamano i contenuti del verbale della Conferenza tra la Regione Umbria e la Regione Marche del 26/10/2012 approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 1412 del 12/11/2012, con il quale sono stati ratificati gli obiettivi/progetti di attività per l'anno 2013 in relazione ai contributi economici, fissati rispettivamente in Euro 295.000,00 per la Regione Marche ed Euro 216.700,00 per la Regione Umbria finalizzati all'esecuzione di programmi di lavoro che sono stati definiti d'intesa tra i dirigenti competenti delle due Regioni e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, ratificati nella seduta della Conferenza dei Servizi del 14/06/2013, giusta approvazione con delibera GRU n°724 del 2/7/2013, nella quale sono stati ratificati anche i criteri di valutazione dell'azienda per l'anno 2013.

Relativamente alle assegnazioni per l'anno 2014 si confermano i contributi regionali nella stessa misura definita per l'anno 2013 pari ad € 295.000 per la Regione Marche ed € 216.700 per la Regione Umbria, comprensivi dell'utilizzo delle risorse, finalizzati all'esecuzione dei seguenti programmi di lavoro:

REGIONE UMBRIA

1. Consolidamento dell'integrazione SIVA-SIGLA;
2. Consolidamento del sistema *Ars Alimentaria* con almeno un'altra filiera produttiva;
3. Sviluppo di un progetto per la sorveglianza delle Zoonosi emergenti e riemergenti, integrato con i Servizi di Igiene e Sanità pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione inserito nel PRP 2014-2018;

4. Implementazione del Centro Regionale Umbro di Farmacovigilanza presso IZSUM, alla luce dei risultati ottenuti nel primo anno di attività;
5. Consolidamento del Registro Regionale Tumori Animale, in integrazione con il Dipartimento Veterinario dell'Università degli Studi di Perugia;

REGIONE MARCHE

1. Consolidamento dell'integrazione SIVA-SIGLA;
2. Implementazione del sistema *Ars Alimentaria*;
3. Sorveglianza delle Zoonosi emergenti e riemergenti;
4. Valutazione del benessere negli allevamenti intensivi nella Regione Marche;
5. Ambiente marino e sorveglianza sanitaria;
6. Supporto tecnico-organizzativo per la realizzazione di corsi di formazione per auditor e corsi inerenti l'attività di controllo dell'autorità competente ai sensi del Regol. CE 882/2004.

I piani attuativi verranno successivamente definiti d'intesa tra i dirigenti competenti delle due regioni e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Nella medesima riunione verranno definiti anche i criteri di valutazione per l'anno 2014.

- 3) Si passa ad esaminare il punto 3) dell'ordine del giorno concernente ***i rilievi d'illegittimità costituzionale formulati dall'ufficio legislativo del Ministero della salute in ordine alla legge regione Umbria n. 28/2013.***

Viene evidenziato che, nella nota prot. n. 0006357 del 16.01.2014, la Presidente della Regione Umbria, Catuscia Marini, con riferimento ai suddetti rilievi statali, ha rappresentato al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ***"l'impegno della Regione Umbria a recepire le osservazioni formulate in un prossimo provvedimento legislativo al fine di superare i profili d'incostituzionalità evidenziati"*** e che analoga comunicazione è stata inoltrata al Ministro dal Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, con nota prot. n. 48523 del 22 gennaio 2014.

Si porta a conoscenza dei presenti il fatto che i dirigenti regionali competenti hanno elaborato delle proposte di adeguamento ai rilievi formulati dallo Stato, che vengono illustrate e viene distribuito apposito quadro sinottico [che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrale e sostanziale (allegato n. 1)].

Si decide di dare incarico alle strutture regionali competenti di elaborare i relativi disegni di legge finalizzati ad emendare la l.r. Umbria n. 28 del 20 novembre 2013, la l.r. Marche n. 40 del 25 novembre 2013 e l'Accordo,

previo confronto tecnico con i Ministeri competenti.

Il Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche rappresenta la necessità di prevedere una "forma di sospensione dei termini" previsti dalle due leggi regionali vigenti per l'adozione del nuovo statuto e dei nuovi regolamenti fissato in 90 dalla data di entrata in vigore della legge regionale della Regione Marche.

Si rappresenta che la conferenza non è l'organo competente ad assumere la relativa determinazione, tuttavia in considerazione della necessità di garantire certezza degli adempimenti di competenza dell'Istituto, i rispettivi Assessori si impegnano a presentare alla rispettive Giunte regionali la proposta d'inserimento della richiesta sospensione dei termini nei disegni di legge, nonché di indicarlo nelle deliberazioni di approvazione dei medesimi disegni di legge.

Alle ore 13.15 si conclude la Conferenza di servizi.

Letto approvato e sottoscritto.

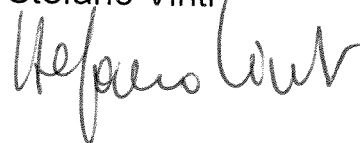
ASSESSORI

Regione Marche

Paola Giorgi
(firmato digitalmente)

Regione Umbria

Stefano Vinti



DIRETTORE

Regione Umbria

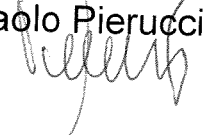
Emilio Duca



DIRIGENTI

Regione Marche

Paolo Pierucci



Regione Umbria

Maria Donata Giaimo



Daniela Del Bello



Maria Trani



Il Segretario verbalizzante: Alessandra Conti





Regione Umbria

Prot. N

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –

Prot. Uscita del 05/02/2014

nr. 0017030

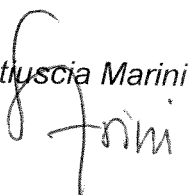
Classifica: I.8



La sottoscritta Catiussia Marini, legale rappresentante della Regione Umbria,

DELEGA

ad ogni effetto, l'Assessore regionale, Dott. **Stefano Vinti**, a partecipare alla Conferenza di Servizi tra la Regione Umbria e la Regione Marche, di cui alla L.R.U. n. 5/1997 e alla L.R.M. n. 20/1997, che si terrà **venerdì 7 febbraio 2014, alle ore 10.30**, presso gli Uffici della Regione Umbria in Via Mario Angeloni n. 61, per discutere problematiche relative all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Catiussia Marini


La Presidente

Catiussia Marini

REGIONE UMBRIA
CORSO VANNUCCI 96
06121 PERUGIA

TEL 075 504.3584
Fax 075.504.3421

Il sottoscritto Almerino Mezzolani, Assessore della Regione Marche con delega nella materia della Salute

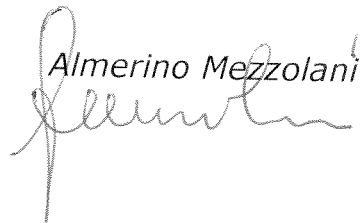
DELEGA

L'Assessore Paola Giorgi, della Regione Marche, a sostituirlo nella conferenza di servizi tra la Regione Umbria e la Regione Marche, di cui agli artt. 21 della L.R.U. n. 5/1997 e della L.R.M., che si terrà in data 7 Febbraio 2014 concernente problematiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

L'Assessore Giorgi partecipa con collegamento in video-conferenza.

In fede

Ancona, li 06/02/2014

Almerino Mezzolani


Legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 "Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche."	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
<u>Proposta di modifica alla legge</u> Art. 3 (Norma di abrogazioni) 1. La legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) è abrogata. 2. La legge regionale 1 settembre 1999, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 febbraio 1997, n. 5 - Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) è abrogata. 2bis. Le abrogazioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dall'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui all'articolo 12 del Dlg. 106/2012 adottati nel rispetto dei termini previsti dallo stesso articolo. OPPURE: da non inserire e viene	d.lgs 106/2012 - Art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali 1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al <i>decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</i> e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa; b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso: 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'<i>articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> e dell'<i>articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 14 settembre 2011, n. 148</i>, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai	Contrasto con gli artt. 10 -12 - 16 del d.lgs. 106/2012 "in ragione dell'incertezza giuridica che può determinarsi nell'ordinamento regionale. Né a tale riguardo appare sufficiente, per la sua genericità, il citato disposto dell'art. 4, c. 1 della legge regionale in questione, secondo cui, per quanto non espressamente previsto dall'accordo ratificato dalla legge stessa, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia"

Legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 "Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche."	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
sostituito con altra versione del comma 2 dell'art. 4 Art. 4 (Norme finali e transitorie) 1. Per quanto non espressamente previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 1 si applicano le disposizioni statali vigenti in materia. 2. Le disposizioni di cui alle l.r.r. 5/1997 e 25/1999 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2bis, così come aggiunto dalla presente legge, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 dell'accordo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica. OPPURE: 2-bis A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui all'art. 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel	sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate. 2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto. 3. Il piano sanitario regionale di cui agli <i>articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</i> e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione. <u>d.lgs 106/2012 - Art. 12 Statuto e regolamento</u> 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina. 2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1. <u>d.lgs 106/2012 - Art. 16 Abrogazioni</u> 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di	

Legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 "Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche."	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
medesimo articolo, sono abrogate le ll.rr. 5/1997 e 25/1999.	cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo. 2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.	
2-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica del presente accordo sono costituiti gli organi dell'Istituto.	<u>d.lgs. 106/2012 - Art. 15 (Disposizioni transitorie)</u> 1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. 2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.	Nelle disposizioni transitorie e finali è stata omessa la previsione di un termine per la costituzione dei nuovi organi, in coerenza con quanto stabilito per l'adozione dello statuto e del reg. interno dell'ente, non consente la tempestiva attivazione degli strumenti previsti dall'art. 15 del d.lgs. 106/2012 (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1)

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
<u>Proposta di modifica all'Accordo</u> Art. 4 (Natura e compiti dell'Istituto) 1. (<i>.. omissis..</i>). 2. (<i>.. omissis..</i>). 3. L'Istituto svolge le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla normativa europea, statale, con particolare riferimento al d.lgs. 270/1993, e regionale e assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalle Regioni Umbria e Marche nei rispettivi territori sulla base degli indirizzi formulati dalle Regioni medesime. 4. (<i>.. omissis..</i>). 5. L'Istituto svolge la propria attività secondo le modalità stabilite prevista dall' articolo 9 del d.lgs. 106/2012 e in conformità ai principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo: nel	d.lgs 270/1993 - Art. 6. (Finanziamento) 1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:	La Disciplina delle funzioni degli IIZZSS è contenuta ad oggi nel d.lgs. 270/1993 e nel DM 190/94 La legge regionale, nel recepire il d.lgs 106/2012, ha abrogato interamente la normativa regionale attuativa della disciplina statale di cui al d.lgs. 270/1993 e non segue lo schema, tuttora valido, delineato dal d.lgs. 270/1993 ed in particolare si veda di seguito quanto rilevato: In relazione alla disciplina dei compiti degli IIZZSS, si osserva, come già in precedenza esposto, che il decreto di riorganizzazione non ha operato in materia alcuna modifica, se non limitatamente alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, comma 3, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. Pertanto, la disciplina delle funzioni degli IIZZSS è ad oggi contenuta nel d.lgs. n. 270/93 e nel DM 190/94. La legge regionale in oggetto, nel recepire il d.lgs. n. 106/12, ha abrogato interamente la normativa regionale attuativa della disciplina statale di cui al d.lgs. n. 270/93, sostituendola con il richiamo di cui all'articolo 4, comma 3, dell'accordo, che così recita " <i>L'Istituto svolge le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa europea, statale e regionale ...</i> ". Altre disposizioni relative allo svolgimento dell'attività dell'Istituto sono contenute nell'articolo 4, comma 5 (" <i>L'Istituto svolge la propria attività secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del d.lgs. n. 106/12 e in conformità ai principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo</i> ") e comma 6 dell'accordo (" <i>L'Istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, può svolgere, in particolare, attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria</i> "), nonché nell'articolo 12, comma 3, dell'accordo (" <i>i laboratori dell'Istituto che producono medicinali e altre sostanze occorrenti per l'esercizio delle funzioni di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri e per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti attrezzature e personale separati dagli altri laboratori.</i> ").

rispetto delle modalità stabilite dall'articolo medesimo. 6. L'Istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, può svolgere, in particolare, attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. 7. (... omissis..). 8. (... omissis..).	a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere; b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse; d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario. 2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato: a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto; b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari; c) dai redditi del proprio patrimonio; d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione; e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per	A tal proposito, si evidenzia, in primo luogo, che la disciplina dettata dall'accordo in materia di compiti dell'Istituto non segue lo schema, tuttora valido, delineato dal decreto legislativo n. 270/93 e, di conseguenza, non opera alcuna distinzione tra: a) compiti istituzionali dell'ente, da assicurare in via ordinaria, il cui assolvimento riceve la copertura finanziaria prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 270/93; b) i servizi aggiuntivi richiesti dallo Stato e dalle Regioni di riferimento, finanziati ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 270/93; c) le attività di produzione immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria; d) le prestazioni, nell'interesse di terzi, erogate dietro corrispettivo, compatibilmente e in subordine all'assolvimento dei compiti istituzionali. In secondo luogo, si osserva che non solo l'accordo in esame non opera la distinzione appena richiamata tra le diverse funzioni dell'ente, ma detta una disciplina parziale e confusa. Si fa riferimento, in particolare: a) alla mancata individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 106/12 (che riproduce l'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 270/93), erogate a terzi, sulla base di convenzioni o contratti di consulenza e per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo; b) alla mancata previsione delle modalità di realizzazione dell'adempimento rimesso alle Regioni dall'articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 106/12 (corrispondente all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 270/93) ovvero l'adozione del tariffario in applicazione dei criteri di cui al DM novembre 1996, recante "individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270;
---	---	--

	l'erogazione di prestazioni a pagamento. <u>d.lgs. 106/2012 - Art. 9 (Modalità di esercizio delle funzioni)</u> 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. 2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite. 3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. 4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.	c) alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 5 dell'accordo, che individua erroneamente quali modalità ordinarie di svolgimento dell'attività istituzionale quelle indicate dall'articolo 9 del d.lgs. n. 106/12. Tale norma disciplina, invece, le modalità di svolgimento di talune attività che gli Istituti possono svolgere in subordine e compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi istituzionali ovvero particolari modalità (possibilità di associarsi e stipula di convenzioni) di svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle espletate in via ordinaria, ma comunque realizzate per fini istituzionali quali ad esempio la produzione di medicinali o di altri prodotti per la profilassi su richiesta ministeriale o regionale. Si ritiene che l'articolo 4, comma 5 dell'accordo indichi, erroneamente, i principi fondamentali di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 106/12 quali criteri di svolgimento dell'attività dell'Istituto, posto che i principi richiamati riguardano l'organizzazione dell'ente e sono stati individuati dal legislatore statale affinché le Regioni provvedessero, con atti legislativi, a realizzare l'attuazione. (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1)
--	---	---

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
3)	<u>d.lgs. 106/2012 - Art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali</u> 1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa; b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso: 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;	<i>"Le regioni dovrebbero provvedere ad un riordino dell'Istituto che ne conformi l'assetto ed il funzionamento a criteri di maggior efficienza gestionale, semplificazione amministrativa e snellimento delle strutture."</i> L'accordo in esame non reca alcuna disposizione che espliciti o attui nello specifico i principi fondamentali elencati nell'art. 10, c 1 del d.lgs. 106/2012 (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1) <u>NON PRESO IN ESAME</u>

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
	5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate. (...omissis...)	
Art. 8 (Direttore generale) 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, d'intesa tra le due Regioni, sentito il Ministro della salute, con le modalità previste dalla normativa statale per i direttori generali delle aziende sanitarie, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs 106/2012 . (...omissis...)	<u>d.lgs. 106/2012 - Art. 11 Organi – comma 5</u> 5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.	Non è stato previsto l'obbligo di acquisire nell'ambito della procedura di nomina del direttore generale il parere del Ministro della salute.
Art. 10 (Direttore amministrativo e sanitario medico veterinario) 1. (...omissis...) 2. (...omissis...) 3. (...omissis...) 4. Il rapporto di lavoro del		Per la Corte Costituzionale non sono ammissibili forme di decadenza automatica degli organi "tecnici" che prescindano da procedure intese a valutare i risultati raggiunti dai medesimi. (sentenze n. 224/2010 e 228/2011) – contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
direttore amministrativo e del direttore sanitario medico veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale di durata non superiore ai 5 anni e può essere rinnovato. Il compenso del direttore amministrativo e del direttore sanitario medico veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del direttore generale, fatte salve le norme di garanzia previste dalla normativa statale vigente.		della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, c.2 della Costituzione
Art. 11 (Consiglio dei sanitari) 1. Il consiglio dei sanitari è formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto ed è costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto 2. Il consiglio dei sanitari ha compiti consultivi e propositivi in ordine alle attività dell'Istituto e opera nel		Appare confliggere con le prescrizioni in tema di riduzione di taluni organismi (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1)

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
rispetto dei principi di riorganizzazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 106/2012 senza determinare allungamenti dei procedimenti amministrativi e aggravii di spesa.		
Art. 14 (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) 1. La contabilità economico-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con le integrazioni contemplate dallo stesso decreto legislativo. La contabilità delle attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro	D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono: a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria; b) le regioni: i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale	L'art. 14 dell'accordo confligge con l'art. 19 del d.lgs 118/2011 che esclude gli istituti zooprofilattici dall'ambito di applicazione dell'art. 29 recante i principi di valutazione specifici del settore sanitario. Si osserva , in particolare, che l'articolo in esame, in aperto contrasto con la normativa statale, porrebbe a carico dell'istituto adempimenti di difficile assolvimento, dovendosi ancora pervenire alle integrazioni relative all'individuazione della casistica applicativa, finalizzate a garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, afferenti agli IZZSS. (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1)

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
rata, in applicazione dell'articolo 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche ai fini delle imposte indirette.	direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione; ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.	
Art. 17 (Vigilanza) 1. (...omissis...) 2. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 106/2012, il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, anche su proposta del Ministro della Salute, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione	<u>d.lgs 106/2012 - Art. 11 Organi – comma 3</u> 3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione	Non è stata riportata nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio di Amministrazione la previsione dell'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 106/2012

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
dell'Istituto- Il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, anche su proposta del Ministro della Salute, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Istituto ove ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 106/2012, acquisita l'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. (....omissis...)	e gestione.	
9) Art. ____ 1. Al comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo è aggiunto il seguente periodo: "I rispettivi Piani sanitari regionali disciplinano, altresì, le modalità di raccordo tra l'Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di	<u>d.lgs 106/2012 - Art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali – comma 3</u> 1. (....omissis...) 2. (....omissis...) 3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.	Nell'Accordo non sembra che siano stati individuati tra i contenuti oggetto della programmazione regionale, le modalità di raccordo istituzionale tra l'IZSUM e le aziende sanitarie di appartenenza. (OSSERVAZIONE ALLEGATO 1)

Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	NORMATIVA NAZIONALE	RILIEVI
riferimento.”.		
10) Art. _____ 1. Al comma 1 dell’art. 7 dell’Accordo le parole “dai rispettivi Consigli - Assemblee legislative” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”.		